CDXIV. SEDUTA

VENERDÌ 12 MAGGIO 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493 » (449-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . . . . *Pag.* 16269

Disegno di legge: « Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto » (354) (Discussione e approvazione):

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . 16270, 16272, 16273, 16274, 16278
OTTANI, *relatore* 16272, 16274, 16278
CINGOLANI 16272
TONELLO 16273, 16274, 16279
UBERTI 16273
RUGGERI 16274
BISORI 16274
CONTI 16275

Disegno di legge: « Utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica » (829) (Rinvio della discussione):

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio* 16266, 16267, 16268, 16269
GIUA 16266, 16267
UBERTI, *relatore* 16268
MOLINELLI 16268
CASTAGNO 16269

Interrogazioni (Annunzio). 16279

Inversione dell'ordine del giorno:

CERICA 16269

Relazioni (Presentazione) . . . . . *Pag.* 16266

Sull'ordine dei lavori:

CINGOLANI 16279

Sul processo verbale:

PERSICO 16265

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, leggendo il Resoconto sommario della seduta di ieri nella sua prima parte, alla quale per ragioni indipendenti dalla mia volontà non ero presente, ho trovato un intervento del senatore Terracini che merita da parte mia una messa a punto su un argomento che sarà anche di gradimento del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, lei su una interrogazione svolta non può parlare che per fatto personale. Io non posso darle la parola sul processo verbale, ma solo per fatto personale.

PERSICO. Il fatto personale c'è, perchè nel resoconto si fa il mio nome. Dice l'onorevole

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Terracini che « quando nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Calamandrei propose la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul regime carcerario, il Governo si oppose. Si giunse poi ad una transazione e si creò una Commissione mista, presieduta dal senatore Persico, Commissione che, però, non ha affatto corrisposto all'attesa che in essa si riponeva, non avendo finora depositato nessuna conclusione ». Più fatto personale di questo, onorevole Presidente, non mi pare ci possa essere.

Osservo che è inesatta la premessa, perchè l'iniziativa non fu presa solo alla Camera dall'onorevole Calamandrei, ma anche al Senato da me, e in forza delle due deliberazioni, della Camera e del Senato, il compianto Ministro Grassi nominò una Commissione di cinque senatori e cinque deputati per studiare il problema carcerario.

La Commissione si mise subito al lavoro e non è esatto che non abbia fatto nulla, perchè proprio pochi giorni fa, su richiesta del Presidente della Camera, onorevole Gronchi, il quale domandava a che punto fossero i lavori della Commissione, ebbi l'onore di scrivergli una lunga lettera, nella quale dissi all'onorevoli Gronchi che la Commissione aveva già fatto una parte del lavoro, sia proponendo una riforma del regolamento carcerario, sia facendo visite e ispezioni in quasi tutti gli stabilimenti carcerari d'Italia, sia studiando i progetti di riforma, che dovevano essere ancora completati attraverso le ricerche che si stanno tuttora facendo. Non solo, ma, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole Terracini, la Commissione può liberamente conferire con i detenuti sia collegialmente, sia individualmente per raccogliere tutte le possibili informazioni. Posso dire, essendo il fatto personale, che quando, giorni fa, un giornale di Roma pubblicò la lettera della moglie di un detenuto il quale lamentava che nel carcere di Orvieto si facessero cose poco degne di elogio, mi recai personalmente a Orvieto e parlai con quasi tutti i detenuti, mi informai con esattezza del modo col quale venivano trattati e ho mandato una lettera al giornale (lettera che sarà pubblicata domenica prossima) con la quale ho ristabilito la verità dei fatti. Quindi, la Commissione sta svolgendo attivamente il suo lavoro e spera, prima della fine dell'anno, di poter presentare al Senato la relazione conclusiva.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Di Rocco ha presentato, a nome della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), la relazione sul disegno di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: « Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato " Passito di Pantelleria " » (509).

Comunico altresì al Senato che il senatore Spallino ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere), la relazione sul disegno di legge, di iniziativa dei deputati Giordani e Migliori: « Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 relativo all'ordinamento dello stato civile » (984).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite; i relativi disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Rinvio di discussione di disegno di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Per esigenze di carattere tecnico, mi onoro di chiedere al Senato, a nome del Governo, il rinvio della discussione del disegno di legge n. 829, relativo all'utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Sulla richiesta di rinvio fatta dall'onorevole Ministro dell'industria e commercio avrei da chiedere qualche informazione. In generale la proposta di rinvio di una discussione da parte di un Ministro non si discute. Però mi pare che l'onorevole Togni nella sua richiesta sia stato troppo sintetico ed oscuro, in quanto il rinvio di questo disegno di legge era stato

già chiesto in precedenza da noi dell'opposizione per una maggiore chiarificazione, presso la Commissione 9ª del Senato.

Desidererei ora conoscere dall'onorevole Ministro se la richiesta di rinvio è in relazione con una deficienza di studi fatta dai Ministeri interessati o se è in relazione con qualche altro problema politico, cioè con un problema non economico, perchè è mia impressione che questa richiesta di rinvio sia in relazione con fatti di politica internazionale che non potrebbero ancora essere presi in esame nelle nostre discussioni. Mi riservo di insistere ulteriormente in attesa delle informazioni dell'onorevole Ministro.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio.* Il senatore Giua ha ragione nel premettere che di solito non si discutono le richieste di rinvio; tuttavia, alla cortesia del senatore Giua e a quella degli altri componenti il Senato non posso rifiutarmi di meglio precisare la portata di queste esigenze di carattere tecnico, che ovviamente non si riferiscono tanto alla preparazione, alla compiutezza, al dettaglio dei nostri studi, quanto a qualche sopravvenuto avvenimento di carattere internazionale che potrebbe eventualmente influire sulla nostra politica siderurgica.

Pertanto, con riserva di dare tutti gli ulteriori chiarimenti che il caso richiede e che ovviamente il Senato ha diritto di avere, rinnovo la mia richiesta di rinvio.

GIUA Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Onorevoli colleghi, quando pochi momenti fa ho avuto la notizia, prima che la comunicasse il Ministro, che si chiedeva il rinvio da parte dello stesso Ministro della discussione di questo disegno di legge, ho avuto subito la netta sensazione che qualche altra ragione vi fosse che non quella di carattere tecnico.

Ora, la spiegazione che ci ha dato l'onorevole Ministro non è una spiegazione che il Senato possa accettare, per questa semplice ragione: noi tutti abbiamo seguìto la notizia data dal Ministro degli esteri del Governo francese della riorganizzazione della produzione siderurgica su basi franco-tedesche: che è il problema della Rhur. Che io sappia, per quanto noi abbiamo parecchie volte insistito che la politica estera dell'Italia non è quella di un Paese indipendente, finora noi non abbiamo limitazioni nelle discussioni parlamentari in relazione con quelli che sono gli eventuali progetti, non ancora venuti a maturazione, di altre potenze.

Ma vi è ancora un'altra ragione che mi spinge a parlare, non per fare una opposizione, direi, di prammatica, ma perchè il rinvio della discussione di questo disegno di legge per il finanziamento della nostra industria siderurgica, in attesa che si delinei la maturazione del progetto Schuman, mi pare che significhi la morte della nostra industria siderurgica.

Per queste ragioni penso che la proposta dell'onorevole Ministro sia di danno per la nostra industria siderurgica; vale a dire, il nostro Ministro dell'industria e commercio (non il Ministro degli esteri, perchè se venisse qui gli direi che con la sua politica sembra un grande ornitologo che insegue le idee ed i progetti come se fossero degli uccelli), venendo a farci questa proposta, si è reso conto che essa significa la fine della nostra industria siderurgica? Che riorganizzare l'industria in base alle idee prospettate — io conosco quelle prospettate sui giornali e credo che l'onorevole Ministro non ne conosca altre più profonde..

PRESIDENTE. Senatore Giua, deve parlare solo sulla questione del rinvio e non sul merito.

GIUA. Onorevole Presidente, io discuto del rinvio Il Ministro dell'industria e commercio ci ha detto che il rinvio è richiesto in seguito ad un avvenimento di carattere internazionale: evidentemente non ha detto che si tratta del progetto Schuman, ma credo che l'onorevole Ministro non smentirà che questo avvenimento di carattere internazionale consiste nel piano prospettato dal Ministro degli esteri francese sulla riorganizzazione dell'industria siderurgica franco-tedesca.

Ora, di fronte a questo fatto che, ripeto, significa la morte dell'industria nazionale io elevo la mia protesta che non è protesta di un oppositore al Governo, ma di un italiano

UBERTI, *relatore*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. In qualità di relatore, nella precedente discussione, pur riluttante, ritenni di dover accedere alla richiesta di rinvio dell'esame del presente disegno di legge, per sentire anche il parere della 9ª Commissione. A maggior ragione, pur essendo pronto alla discussione, non sento di potermi opporre alla richiesta del Governo. Il fatto internazionale del piano Schuman ha tali riferimenti nell'industria siderurgica italiana, che appare necessario avere sui suoi dettagli e sulla quota che sarà assegnata all'Italia ragguagli precisi.

Siccome, in base ai piani dell'O.E.C.E. per la siderurgia si prevedeva una produzione per parte dell'Italia dai 3 ai 3,5 milioni di tonnellate, mentre la vostra Commissione finanze e tesoro dubitava che si potesse effettivamente arrivare a questo limite, essendo la produzione attuale intorno ai due milioni di tonnellate, se si potesse nel nuovo accordo franco-tedesco e poi europeo avere la garanzia per la produzione e il collocamento di 3 milioni e mezzo di tonnellate da parte dell'Italia, evidentemente si avrebbe non un arretramento, una flessione nello sviluppo della nostra industria siderurgica, ma il consolidamento di quella che finora era una previsione, forse ottimistica.

Mi auguro che il Governo, nelle trattative che seguiranno alla presentazione del piano francese (che è per sè una grande cosa per i rapporti europei) possa ottenere clausole favorevoli alla produzione italiana. E poichè noi ci inseriamo in questo piano grandioso, è evidente che se noi potessimo avere una congrua quota, sia pure modesta in confronto alle cifre assegnate alla Francia e alla Germania ma rispondente alle possibilità e ai bisogni dell'industria siderurgica e meccanica italiana, otterremmo, proprio per questo fatto internazionale, uno sviluppo apprezzabile contrariamente a quanto teme l'onorevole Giua.

Quindi, se il Ministro dell'industria potrà darci dei dati ulteriori su questo piano e sulla parte che potrà avere il nostro Paese, sarà informazione preziosa per la decisione del Senato intorno a questo importante disegno di legge.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Rilevo che dal resoconto sommario della seduta in cui fu rinviato per la prima volta il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame risulta che il senatore Uberti ebbe a dire: « Pur non avendo da obiettare sulla proposta di rinvio fo presente che ciò comporterà un inevitabile ritardo nell'approvazione del disegno di legge con grave danno soprattutto per gli operai, parte dei quali potrebbero, nel frattempo, essere licenziati ». E l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato al tesoro, aggiungeva: « Tengo però a far presente che si tratta di un provvedimento del tutto particolare, volto a soddisfare esigenze attuali ed urgenti dell'industria siderurgica ».

Mi domando, e domando al Ministro dell'industria e del commercio, se queste esigenze attuali e particolari dell'industria siano venute meno e se il pericolo di vedere degli operai sul lastrico sia tramontato; chè se, invece, tutte queste cose fossero ancora reali e attuali, noi non vedremmo la ragione per cui un disegno di legge che riguarda un particolare provvedimento in favore dell'industria siderurgica, e non il complesso della riorganizzazione di essa, debba essere rinviato.

MERLIN UMBERTO. Il rinvio lo avete richiesto voi l'altra volta.

Voci dalla sinistra. Ma ora lo chiedete voi senza ragione.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Io ritengo che non sia nè opportuno nè possibile mettersi oggi a discutere il programma dell'industria siderurgica. Posso dire che gli interessi italiani, gli interessi delle nostre industrie e del nostro lavoro saranno, come sempre, ampiamente difesi sul piano internazionale. Aggiungo che per deferenza verso il Senato mi sono permesso di chiedere il rinvio appunto perchè occorre poter meglio illustrare, nei suoi dettagli e nei suoi aspetti particolari, questo che non è certamente un problema di secondaria importanza nella economia industriale del nostro Paese. Faccio di nuovo

appello alla vostra comprensione pronto, comunque, ove mi si chiedesse, anche a discutere ora il provvedimento in questione. Preciso, però, per le giuste preoccupazioni così caldamente sostenute dall'onorevole Molinelli e dall'onorevole Giua, che quando si parla di rinvio non s'intende rinviare di mesi o di periodi eccessivamente lunghi, ma solo di quattro o cinque giorni, non di più, tanto da poter affrontare con maggiore compiutezza la discussione.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CASTAGNO. Se l'onorevole Ministro può darci assicurazione di due cose: 1° che il rinvio è soltanto di qualche giorno; 2° che durante questo tempo non continueranno le operazioni di smantellamento dell'industria siderurgica (per cui è in atto quel tale pericolo a cui accennava l'onorevole Sottosegretario alle finanze, l'altra volta, e di cui si preoccupava l'onorevole Uberti, tanto che si è già proceduto alla chiusura dello stabilimento dell'Ilva di Bolzaneto e si minacciano altre chiusure) possiamo aderire alla sua richiesta. Vorrei perciò che egli prendesse un certo impegno verso di noi, di influire cioè presso la direzione della « Finsider » perchè gli stabilimenti da essa dipendenti non vedano ridotta la propria attività e non vengano chiusi in questo periodo

Onorevole Presidente, vorrei che il Ministro rispondesse qualcosa circa la domanda che gli ho rivolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Togni, Ministro dell'industria e commercio.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Sulla prima domanda credo che siamo d'accordo. Per quanto riguarda la seconda domanda, l'onorevole senatore saprà come noi non possiamo intervenire direttamente in questa materia altro che attraverso un'opera di raccomandazione, trattandosi di organismi che hanno la loro autonomia, i loro organi amministrativi e la loro diretta responsabilità. Comunque, nei limiti del possibile non mancherò — come del resto, senza bisogno di particolari pressioni, non ho mai mancato — di interporre i miei uffici per raccomandare una migliore comprensione delle esigenze sociali dei singoli settori in discussione

D'altra parte, i casi ai quali l'onorevole Castagno si riferisce non riguardano che indirettamente il provvedimento che è oggetto della nostra discussione. Pertanto, il fatto di approvarlo prima o dopo, allo stato attuale delle cose, non sposterebbe nulla.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge in parola è rinviata alla seduta antimeridiana del 24 corrente mese.

Inversione dell'ordine del giorno.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Onorevole Presidente, dovendo io presiedere la 4ª Commissione permanente, pregherei il Senato di voler consentire la inversione dell'ordine del giorno e discutere prima la legge di cui al n. 3 riguardante l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si farà luogo alla inversione richiesta

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493 » (449-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n 1493 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Le modificazioni consistono nella soppressione degli articoli 3 e 4 del disegno di legge e pertanto solo su di essa dovrà pronunciarsi il Senato.

Do quindi lettura degli articoli di cui si propone la soppressione:

Art. 3.

Dopo il 5° comma dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1193, è aggiunto il seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti la soppressione di questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 4.

L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) prescelto e iscritto in quadro d'avanzamento;

b) prescelto ma non iscritto nel quadro;

c) non prescelto per l'avanzamento;

d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

e) sospeso dal quadro di avanzamento;

f) cancellato dal quadro di avanzamento,

è data conoscenza, con le modalità stabilite dal regolamento, delle deliberazioni che lo riguardano, e se esse siano adottate alla unanimità ovvero a maggioranza dalla Commissione di avanzamento.

« All'ufficiale prescelto viene inoltre comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro.

« All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro e all'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado è data altresì conoscenza della motivazione del provvedimento ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la soppressione di questo articolo. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso che resta così composto soltanto dagli articoli 1 e 2 nel testo già approvato dal Senato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto » (354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 354-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi riservo di prendere la parola quando verranno in discussione i singoli articoli del disegno di legge sostitutivi di quelli abrogati.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'articolo 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1948, n. 1933 e successive modificazioni, è abrogato.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè l'articolo 2 è composto degli articoli sostitutivi di quelli abrogati del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, metterò in votazione separatamente articolo per articolo.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59 e 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 6. — Le spese delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di tale somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con il decreto del Ministro delle finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendenza di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero vincente.

(È approvato).

Art. 8. — Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede e possono essere soppressi quelli esistenti.

(È approvato).

Art. 17. — La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a lire 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota.

Con decreto ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giuocata per tutte le 10 ruote.

(È approvato).

Art. 19. — Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

a lire 10 per una sola ruota;
a lire 50 per tutte le 10 ruote.

(È approvato).

Art. 34. — Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le lire 25.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'articolo 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

(È approvato).

Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo *nulla osta* della prefettura:

1° le lotterie promosse e dirette da enti morali, da comitati di assistenza o beneficenza, esclusivamente per scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire un milione.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia;

PRESIDENTE. Il relatore ha già spiegato nella sua relazione per qual motivo è stato emendato questo n. 1 del testo governativo.

OTTANI, *relatore*. Onorevole Presidente, attendo di sapere dal rappresentante del Governo che, se non erro, ha mostrato al riguardo delle perplessità, quali osservazioni abbia da fare avverso il testo proposto dalla Commissione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione ha creduto di estendere la possibilità di promuovere lotterie e feste di beneficenza, oltre che ad enti morali, come era riconosciuto dal primitivo testo ministeriale, anche a Comitati di assistenza o di beneficienza in genere, esclusivamente per scopi assistenziali.

Deve essere rilevato che, soprattutto negli anni immediatamente seguenti alla cessazione dello stato di guerra, era invalsa l'usanza, presso organizzazioni, enti ed associazioni non eretti in ente morale, di organizzare numerose feste di beneficenza o lotterie. Spesso persone non qualificate si facevano promotrici di queste iniziative. Al momento in cui la pesca e la lotteria era espletata, non richiedendo di solito l'Intendenza di finanza dei congrui depositi, queste persone sparivano e l'Erario veniva a rimetterci l'importo della tassa di lotteria e degli altri diritti erariali.

Poichè queste iniziative devono evidentemente soggiacere ad un minimo di serietà, di capacità e di rispondenza a quegli scopi assistenziali, culturali e benefici che sono gli unici che possono giustificare la rinuncia da parte dell'Erario ai diritti erariali e alla tassa di lotteria, pregherei la Commissione di ritornare al testo iniziale il quale offre maggiori garanzie ed una maggiore possibilità di controllo da parte delle Intendenze di finanza e delle stesse autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, le faccio osservare che la Commissione ha modificato anche il capoverso del punto primo dell'articolo 40 che risulta così formulato:

« La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia ».

La prego pertanto di esprimere il suo parere anche su questa modifica.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho difficoltà ad accettarla.

OTTANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, *relatore*. La Commissione sarebbe più favorevole ad una richiesta del Governo tendente a rendere più severo ed efficiente il controllo che le Intendenze di finanza esercitano sopra queste manifestazioni. A noi sembrava che rendendo più intensa, più continua e più vigilante l'opera delle Intendenze di finanza, gli inconvenienti lamentati potrebbero venire eliminati quasi completamente. Ma su questo punto la Commissione non ha avuto modo di esaminare a fondo il problema nè varrebbe la pena, in questo momento, di far perdere altro tempo al Senato. La Commissione si rimette quindi a quella che sarà la decisione dell'Assemblea.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Vorrei pregare l'onorevole relatore di aderire alla richiesta del Governo. Io ho su questa materia una esperienza personale: vi sono stati parecchi imbroglioni che si sono coperti, in questi ultimi anni, col manto della pubblica beneficenza, per indire delle lotterie nelle quali rimase gabbato non soltanto lo Stato, ma rimasero gabbati anche gli ingenui che avevano acquistato i biglietti. Tali casi sono stati talmente numerosi da darmi la persuasione che sarebbe molto meglio limitare, piuttosto che estendere le possibilità di private lotterie.

OTTANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, *relatore*. Anche alla Commissione era giunta notizia di alcuni inconvenienti che si erano verificati in questi ultimi anni; ma poichè le Prefetture avevano dato il *nulla osta*, la responsabilità ricadeva sulle autorità che troppo leggermente avevano lasciato la porta aperta a queste manifestazioni.

Successivamente la Commissione ha introdotto una norma che potrebbe giovare anche allo scopo di eliminare gli inconvenienti, cioè ha reso obbligatorio l'intervento di un funzionario, delegato appositamente per ogni mani-

festazione, a tutte le varie fasi delle manifestazioni stesse, cioè dal lanciamento della lotteria fino all'estrazione dei premi.

Ad ogni modo, poichè l'onorevole rappresentante del Governo, con le sue parole, fa comprendere come questo controllo, se scritto sulla carta, difficilmente potrebbe essere esercitato anche per la deficienza numerica dei funzionari; in presenza di queste nuove considerazioni, la Commissione ritorna al testo del primo comma come era stato proposto dal Governo e chiede che su questo venga fatta la votazione; ma insiste sulla modifica del secondo comma del numero primo.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Sarebbe bene che in materia di lotterie un delegato membro del Comitato fosse responsabile, perchè tante volte si è visto nelle lotterie che i numeri corrispondenti ai premi più vistosi erano nelle tasche del Comitato!

Ora, ripeto, sarebbe bene che vi fosse un incaricato, meglio se un agente, nel Comitato, che si occupasse della sorveglianza.

PRESIDENTE. Non si tratta di porre una persona responsabile, si tratta della proposta del Governo, accettata dalla Commissione, di impedire ai comitati di poter provvedere alla lotteria senza l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Sembrami di dover richiamare al Senato la benefica attività svolta spesso dai comitati di assistenza e di beneficenza anche se non costituiti in enti morali. Essi, a mezzo delle lotterie, spesso provvedono a ricavare i mezzi necessari, diversamente difficilmente realizzabili. Ad ovviare al pericolo rappresentato da eventuali avventurieri, e pertanto a porre in essere le necessarie garanzie sulla intrinseca bontà dell'iniziativa, rilevo che l'articolo prevede il *nulla osta* da parte della Prefettura che, pertanto, può sempre essere negato.

Pertanto prego il Governo di voler fare proprio il testo della Commissione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente il senatore Uberti vorrebbe quasi che il Governo facesse come Saturno che si mangiava i propri figli. Ma il Governo ha avvertito gli inconvenienti che si sono effettivamente verificati in questi anni a causa di iniziative non bene qualificate, a causa di questi comitati sorti magari all'ultimo momento e senza un senso preciso di responsabilità. Tali inconvenienti anche il Senato concordemente ha indicato attraverso i rappresentanti della maggioranza e attraverso i rappresentanti dell'opposizione, per cui, mentre prego il senatore Uberti di non insistere nella sua proposta per una ragione di serietà, di dignità e di difesa della pubblica fede, prego il Senato di voler aderire alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione receduto dalla sua proposta di modifica, pongo in votazione il primo comma del numero 1° dell'articolo 40 nel testo proposto dal Governo, di cui do lettura:

Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo *nulla osta* della prefettura:

1° le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 1.000.000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il capoverso del punto 1° nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, di cui do lettura:

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia;

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue il punto secondo nel testo proposto dalla Commissione:

2° le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e cul-

turali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti questo punto secondo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue il punto terzo che nel testo della Commissione suona così:

«3° le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali e da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000».

OTTANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, *relatore*. In coerenza con quanto ho detto, relativamente ai commi precedenti, la Commissione ritira il proprio emendamento, accedendo al testo proposto dal Governo; salvo però l'aumento dell'importo totale, che la Commissione ha elevato ad un milione.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. La Commissione aveva accolto all'unanimità il testo emendato che ora vedo si vuol ritirare; non ne comprendo la ragione. Si tratta di favorire determinate manifestazioni di vita paesana, iniziative di beneficenza locali che non fanno danno a nessuno, per cui non vedo la ragione per la quale la Commissione intende ora ritornare sulla sua primitiva decisione.

Faccio mio l'emendamento della Commissione e chiedo che venga posto in votazione.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io sento con meraviglia che le pesche di beneficenza dovrebbero essere riservate agli enti morali. È nell'uso, invece, da decenni, da cinquantenni, che pesche di beneficenza si facciano anche per iniziativa di associazioni non riconosciute, di ristretti comitati: e queste pesche si fanno col plauso di tutti, senza alcun inconveniente, con vantaggio dei poveri, senza alcun danno per il fisco. Ma non siamo così fiscali! Mi sembra un'esagerazione questa! Pur non avendo studiato particolarmente l'articolo, ho l'impressione che si tratti di un eccesso che bisogna eliminare in qualche modo, migliorando l'articolo che discutiamo e cercando di rispettare le tradizioni oggi pacificamente esistenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ottani, lei a nome della Commissione ritira il testo emendato?

OTTANI, *relatore*. Veramente io ero nel presupposto, che adesso riconosco errato, che tutti i membri della Commissione presenti in questa seduta accettassero il punto di vista del Governo. Questo vedo che non è, quindi non mi sento autorizzato a ritirare l'emendamento votato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze, per esprimere il parere del Governo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le ragioni già esposte il Governo deve insistere. Per la verità è proprio in queste piccole iniziative costituite da pesche di beneficenza che in pratica si rivelano i maggiori inconvenienti. Io vorrei che l'onorevole Bisori seguisse l'andamento dei verbali di contesto e le operazioni di queste pesche che si svolgono proprio nei piccoli centri per vedere che non c'è, si può dire, nemmeno una pesca di beneficenza che si svolga regolarmente. È proprio per questo motivo che dobbiamo insistere affinchè queste pesche di beneficenza vengano sottoposte al trattamento di tutte le altre manifestazioni analoghe.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolà.

TONELLO. Fate pure tutti i controlli che volete nei piccoli centri, ma lasciate la libertà di cui ha parlato il collega Bisori poco fa. Ci sono enti morali e gruppi di cittadini che vogliono aiutare un disgraziato, vogliono fare qualcosa di bene, perchè devono essere impediti di farlo? Cercate di eliminare ogni frode ed ogni inganno in queste lotterie, ma lasciate che esse si svolgano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo punto dell'articolo 40 nel testo già letto, proposto dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe ».

(È approvato).

Del terzo comma di questo articolo la Commissione propone la soppressione. Esso è così formulato nel testo ministeriale:

« Il 10 per cento del valore dei premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3, dovrà essere costituito da biglietti delle lotterie nazionali ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Osservo che la Presidenza ha deferito alla Commissione dell'industria e commercio un disegno di legge della portata di 10 miliardi, mentre noi ora stiamo a discutere in Assemblea plenaria le modifiche alla legge sul lotto!

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è stato assegnato per la discussione in Assemblea dal Presidente del Senato in base ad una precisa facoltà conferitagli dal Regolamento.

CONTI. Con tutto il rispetto che ho per il Presidente del Senato debbo dire che egli ha fatto malissimo.

PRESIDENTE. Il Regolamento attribuisce il potere di assegnare un disegno di legge all'Assemblea o alle Commissioni in sede deliberante esclusivamente al Presidente del Senato, salvo l'altra facoltà di portare in Assemblea i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante, su richiesta di un determinato numero di senatori. Il Senato, pertanto, non ha veste neanche per criticare l'operato del Presidente del Senato, in una materia che dal Regolamento è a lui affidata.

CONTI. L'Assemblea è sovrana ed io mi valgo di un mio diritto per esprimere il mio pensiero, ma questo non implica nulla nei riguardi della persona del Presidente. Osservo soltanto che si doveva agire in altro modo.

PRESIDENTE. Non posso che respingere l'osservazione del senatore Conti contro l'operato del Presidente.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 40:

« Il Ministro delle finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza ».

(È approvato).

Art. 41. — Sulle operazioni, previste nell'articolo 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'articolo 88 della tariffa allegato *A*) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni previste nell'articolo 40, ferma la tassa di bollo di cui al precedente comma, è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo, il cui importo non superi la somma di lire 100.000.

(È approvato).

Art. 42. — Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi, non superi un quinto degli interessi annuali, ed il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1.000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200.

(È approvato).

Art. 42-bis. — Per ottenere l'autorizzazione, gli Enti promotori di operazioni di sorte deb-

bono produrre apposita domanda con il piano dettagliato dell'operazione.

(È approvato).

Art. 43. — I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso od operazione a premio non può avere durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(È approvato).

Art. 44. — Sono considerati *concorsi* a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate *operazioni* a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

(È approvato).

Art. 45. — I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 5.000 se il concorso si effettua in una solo Provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più Provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

(È approvato).

Art. 46. — Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione la tassa proporzionale di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dall'Intendenza di finanza.

(È approvato).

Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 3.000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di lire 1.000 per ogni concorso.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

(È approvato).

Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a)* e *b)*, quando sono limitate ad una provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 100.000 . lire 5.000
b) superi lire 100.000 . lire 10.000

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 200.000 . lire 10.000
b) superi lire 200.000 . lire 15.000

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento.

(È approvato).

Art. 50. — Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle Lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto.

(È approvato).

Art. 51. — I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto.

(È approvato).

Del secondo comma di questo articolo 51 la Commissione propone la soppressione. Esso è così formulato nel testo ministeriale:

« Il 5 per cento del valore dei premi dei concorsi ed operazioni a premi dovrà essere costituito da biglietti delle Lotterie nazionali ».

Metto ai voti la soppressione di questo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 54 — L'autorizzazione ad espletare concorsi ed aperazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59.

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni, tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'articolo 49;

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale.

(È approvato).

Art. 56. — La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promossi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2.000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita.

(È approvato).

Art. 57. — Un funzionario dell'amministrazione finanziaria deve essere delegato ad intervenire per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Pregherei il relatore di chiarire i motivi per cui la Commissione ha proposto questa nuova dizione all'articolo 57.

OTTANI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, *relatore.* Onorevole Presidente, la Commissione aveva appunto inteso di rendere obbligatorio l'intervento di un funzionario, delegato appositamente per ognuna delle manifestazioni autorizzate. Quindi non più la facoltà, ma l'obbligo espresso.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi sembrava che anche il testo governativo esprimesse questo concetto. Comunque, sono lieto di accettare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 58. — Per i concorsi e le operazioni a premio previste all'articolo 44, primo e secondo comma, quando non siano limitate ad una sola provincia, nonchè per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministro delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

La costituzione della commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro delle finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 59. — Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitata ad una sola provincia, la domanda per ottenere la autorizzazione corredata del piano della operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione ed alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunciarsi circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono rimessi al Ministro delle finanze il quale decide, sentita la commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze che decide, sentita la commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

(È approvato).

Art. 61. — La tassa liquidata con decreto del Ministro delle finanze e dell'intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari.

(È approvato).

Procederemo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

TONELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Sono uno di quei vecchi sociali sti che hanno sempre chiamato il lotto la « tassa sugli imbecilli ». Sono infatti profondamente contrario a tutte queste forme di sfruttamento umano. Ma questa istituzione continua a vivere perchè i bilanci dello Stato lo esigono, in quanto va aumentando il reddito degli imbecilli, i quali aumentano anche continuamente di numero. Ma io resto nella mia convinzione che il lotto sia una vera e propria immoralità, sancita dallo Stato. Per queste ragioni voto contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Vorrei chiedere alla Presidenza ed al Senato, a nome della 4ª Commissione, che il disegno di legge concernente il divieto di appartenenza a partiti politici per alcune categorie delle Forze armate e per i magistrati fosse inviato alla 4ª Commissione stessa perchè esprima su di esso il proprio parere.

Il Presidente della 4ª Commissione mi ha incaricato di rendere noto tale desiderio, le cui ragioni sono talmente giustificate che non è necessario io spenda altre parole.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, la Commissione investita dell'esame del disegno di legge richiederà il parere della 4ª Commissione permanente e poi riferirà all'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non sia il caso di dar rapido corso alla proposta dell'interrogante, formulata nella seduta del Senato del 18 ottobre 1949, discutendo sul bilancio della Giustizia con la quale « invitava il Governo a provvedere ad una organica unificazione degli uffici legislativi presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Ciò per evitare gravissimi inconvenienti, come, ad esempio, i seguenti:

a) nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo ultimo scorso, n. 64, è stata pubblicata la legge 23 febbraio 1950, n.66, contenente « Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali » nella quale, all'articolo 2, si commina la pena della « detenzione », mentre tale pena è stata abolita nel Codice penale vigente, che è in vigore dal 1° luglio 1931;

b) nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1950, n. 69, è stato pubblicato un bando di concorso per esami a posti di assistente tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale il limite di età per partecipare al concorso è elevato a 35 anni: « *a*) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; *b*) per i legionari fiumani », senza considerare che tali reduci, o tali legionari, hanno oggi oltrepassato l'età di 50 anni (1223).

PERSICO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa, per sapere se non sia giusto che venga applicato anche ai dodici maggiori dell'Arma dei carabinieri, transitati

nella riserva perchè raggiunti dai limiti di età *nel primo semestre dell'anno* 1949, la norma contenuta nella circolare del Comando generale, in data 12 aprile 1950, con la quale è autorizzato il temporaneo richiamo o trattenimento in servizio dei maggiori che sono stati o saranno raggiunti dai limiti di età fra il 1° luglio 1949 e il 30 giugno 1950.

Ragioni evidenti di giustizia impongono che lo stesso trattamento venga fatto a tutti i maggiori che appartengono alla stessa classe del 1896 (1162).

PERSICO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

MENOTTI. - *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è dovuto ad imperdonabile disordine oppure trattasi di un nuovo favoreggiamento ai proprietari frontisti, il modo come si è proceduto in provincia di Mantova nella cessione delle banche arginali del Po, prima data in affitto alle cooperative braccianti e poi ritolte (o tentato di ritogliere) malgrado i contratti già firmati fra Uffici del registro e cooperative e malgrado i canoni già versati, creando in tal modo indicibile confusione, grave malcontento e legittimo sospetto (182).

BOSCO (CASO). - *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora posto in atto il formale impegno del Governo di riportare l'Accademia aeronautica a Caserta e di iniziare i corsi entro il 1949 (191).

SPEZZANO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: 1° i motivi per i quali, pur essendo passato oltre un quarto di secolo dal regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2585: «Sistemazione giuridica ed economica del collegio italo-albanese di Santo Adriano in San Demetrio Corone», con il quale detto collegio veniva messo sotto la tutela e vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, non sia stato emesso un provvedimento per la sistemazione definitiva economica e giuridica di detto Istituto; 2° se non intenda provvedere, con la massima urgenza, a detta sistemazione e alla regolare amministrazione, ponendo così fine alle Amministrazioni straordinarie commissariali, che con gravissimo danno dell'Istituto si succedono dal 1884 (195).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti